

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE E
SERVIZI SOTTO SOGLIA.**

Approvato con determinazione del Direttore Generale n. 138 del 24.09.2024

Sommario

Art. 1 OGGETTO	2
Art. 2 VALORE STIMATO DEL CONTRATTO	2
Art. 3 PROGRAMMAZIONE.....	3
Art. 4 PROGETTAZIONE	3
Art. 5 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE	3
Art. 6 ACQUISTI MEDIANTE STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE	4
Art. 7 REGOLE E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PER LA FASE ESECUTIVA.....	4
7.1 Affidamento diretto.....	4
7.2 Procedura negoziata.....	5
Art. 8 PRINCIPIO DI ROTAZIONE - FASCE DI VALORE ECONOMICO.....	9
Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	9

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento integra e dettaglia la disciplina contenuta nel D.Lgs 36/2023 (d'ora in avanti "Codice dei contratti pubblici" o anche solo "Codice") relativa ai contratti sotto la soglia comunitaria di lavori, forniture e servizi e relativi allegati.
2. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente.
3. Trova applicazione agli acquisti di beni e servizi sottosoglia, nella misura e con le modalità che saranno disciplinate dalla normativa di tempo in tempo vigente, l'obbligo di fare ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione così come definiti nell'allegato I.1 al codice.
4. Trova applicazione agli acquisti di beni e servizi sottosoglia:
 - l'obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità delle convenzioni CONSIP attive e che presentino contenuti comparabili con la fornitura e il servizio che si vuole acquisire come limiti massimi ai sensi e per gli effetti, anche sanzionatori, previsti dalla legislazione di tempo in tempo vigente;
 - l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP o della Centrale di committenza regionale per i beni e servizi ad adesione rafforzata previsti e indicati dalla normativa di tempo in tempo vigente e per le soglie di valore indicate.
5. In assenza di convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale si applicano i prezzi di riferimento eventualmente pubblicati da ANAC per la tipologia di beni e di servizi di cui si voglia procedere all'acquisto utilizzando le procedure sottosoglia. I prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione a pena di nullità.
6. Il presente regolamento viene applicato nel rispetto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e dunque nell'ambito degli spazi di autonomia che tale normativa riconosce all'ente.

Art. 2

VALORE STIMATO DEL CONTRATTO

1. Per poter applicare la disciplina del codice sui contratti sotto soglia e le disposizioni del presente regolamento e scegliere la procedura di affidamento, deve essere calcolato e formalizzato il valore del contratto stimato applicando le regole specifiche dettate dal codice a tal fine.
2. Nel valore stimato del contratto non va conteggiata l'IVA, va considerata invece l'eventuale opzione di proroga o rinnovo e ogni altra opzione suscettibile di precisa valorizzazione economica in sede di predisposizione della documentazione finalizzata all'affidamento.
3. Il valore stimato del contratto può non coincidere con il valore posto a base di gara che rappresenta il riferimento necessario per disciplinare le modalità di presentazione dell'offerta economica e le modalità di pagamento del corrispettivo.
4. È vietato suddividere artificiosamente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.
5. Si applica ai contratti sotto soglia la disciplina del codice in materia di lotti funzionali, prestazionali e quantitativi per favorire la partecipazione diretta alle procedure di affidamento delle micro, piccole e medie imprese.

**Art. 3
PROGRAMMAZIONE**

1. Si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di obblighi di programmazione per lavori, forniture e servizi di importo superiore a determinate soglie.
2. Il fabbisogno di forniture e servizi deve essere stimato e sommato sul triennio a livello di ente. In presenza di forniture e di servizi aventi le medesime caratteristiche e riconducibili al medesimo CPV, il valore che sarà preso a riferimento ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di programmazione sarà quello risultante dalla somma dei fabbisogni espressi e comunicati da tutte le aree/settori/servizi dell'ente. In tale caso, in sede di programmazione potrà essere individuato l'area/settore cui farà capo la/le procedura/e di affidamento.
3. Resta salva la possibilità di avviare, previa adeguata motivazione esplicitata nella determina a contrarre o atto equivalente, i procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti dal programma di cui al comma 1, in caso di urgenza e per necessità impreviste e/o imprevedibili in sede di programmazione. La determina a contrarre individua inoltre la procedura di affidamento della fornitura di beni o servizi, il RUP, i suoi collaboratori, il cronoprogramma, il direttore dell'esecuzione ed il personale coinvolto.

**Art. 4
PROGETTAZIONE**

1. Per i lavori sotto soglia si dispone:
 - che, di norma, il RUP possa consentire che la progettazione dei lavori sino all'importo di 40.000 € si sviluppi su un unico livello con modalità semplificate nella tipologia e nei contenuti degli elaborati;
 - che, di norma, il RUP dia indicazioni perché la progettazione si sviluppi sempre su un unico livello esecutivo per le manutenzioni ordinarie fino alla soglia e per le altre tipologie di lavori da 40.000 € a 1.000.000 €.
2. Per le forniture si dispone, fatte salve diverse indicazioni da parte del RUP:
 - che per le forniture fino all'importo di € 100.000 € gli oneri di progettazione possano essere assolti mediante la puntuale descrizione dell'oggetto dell'affidamento all'interno della determinazione a contrarre/affidamento unica;
 - che per le forniture da 100.001 € alle soglie comunitarie la progettazione debba svilupparsi su un unico livello esecutivo che di minima comprenda: relazione descrittiva e di contesto, capitolato giuridico-prestazionale, eventuali elaborati grafici e/o tecnici.
3. Per i servizi si dispone, fatte salve diverse indicazioni da parte del RUP:
 - che per i servizi fino all'importo di € 100.000 € gli oneri di progettazione possano essere assolti mediante la puntuale descrizione dell'oggetto dell'affidamento all'interno della determinazione a contrarre/affidamento unica;
 - che per i servizi da € 100.001 € alle soglie comunitarie la progettazione debba svilupparsi su un unico livello esecutivo che di minima comprenda: relazione descrittiva e di contesto, capitolato giuridico-prestazionale, eventuali elaborati grafici e/o tecnici.

**Art. 5
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

1. I lavori, le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento possono essere eseguiti, in conformità ai limiti di importo previsti dal codice:
 - a) in affidamento diretto;

b) con procedura negoziata.

2. E' consentito anche sotto soglia eseguire lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta.

3. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi effettuati con operai e mezzi dell'amministrazione ovvero con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati.

Art. 6

ACQUISTI MEDIANTE STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO E NEGOZIAZIONE

1. Per le forniture ed i servizi di cui al presente regolamento, fino al valore della soglia comunitaria, nei limiti e in permanenza della sussistenza dell'obbligo di acquisizione attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici o ai sistemi telematici di acquisto o negoziazione previsti e istituiti nel rispetto della normativa vigente gestiti da centrali di committenza qualificate o soggetti aggregatori, si procede utilizzando le modalità previste e disciplinate dal soggetto che gestisce lo strumento telematico di acquisto o di negoziazione.

2. L'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione può essere derogato nei casi espressamente previsti dalle norme di tempo in tempo vigenti.

Quando si effettuano ordini su strumenti di acquisto o di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, possono essere introdotti criteri premiali volti a promuovere l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire senza limiti territoriali.

3. Quando si opera sugli strumenti di acquisto e di negoziazione il contratto viene, di norma, perfezionato con le modalità previste dallo strumento cui si accede ed in modalità, quindi, telematica. I contratti perfezionati vanno comunque scaricati e conservati agli atti dell'area/settore e registrati quali scritture private. Si applica l'imposta di bollo per gli importi e con le modalità previste dall'allegato I.4 del Codice e ss.mm.ii.

Art. 7

REGOLE E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PER LA FASE ESECUTIVA

7.1 Affidamento diretto

a. Atto unico. L'affidamento diretto viene perfezionato con un unico atto che funge contestualmente da determinazione a contrarre e da atto di affidamento.

b. Richiesta di preventivi e principio di rotazione. L'affidamento diretto è preceduto dalla richiesta di due o più preventivi e dalla comparazione tra i preventivi acquisiti sulla base di elementi tra i quali il prezzo. Si può prescindere dalla richiesta dei preventivi per le acquisizioni di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 € e per le acquisizioni di beni e servizi di importo pari o inferiore a 100.000 €. Va garantito, nella fase di richiesta dei preventivi e negli affidamenti per i quali si omette tale richiesta, il rispetto del principio di rotazione tra gli operatori economici secondo quanto stabilito dal successivo art. 8 del presente regolamento, di cui si deve dare atto nella determinazione che perfeziona l'affidamento e che va declinata in conformità con quanto

specificato nel codice e nel rispetto delle fasce di valore economico riportate all'interno del presente regolamento.

c. Dichiarazioni sostitutive e verifiche a campione per appalti di importo inferiore a 40.000 €. Per tali affidamenti deve essere acquisita apposita dichiarazione sostitutiva, resa dall'operatore economico affidatario, circa l'insussistenza delle cause di esclusione e circa il possesso dei requisiti di idoneità e capacità eventualmente richiesti per l'oggetto dell'affidamento. E' obbligatoria l'attività di verifica di dette dichiarazioni sostitutive su un campione nella misura minima del 10% annuo. Le modalità di campionamento vengono scelte annualmente. All'esito della verifica ove non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati si procede secondo quanto riportato nell'articolo 52 comma 2 del codice e ss.mm.ii. Il RUP del singolo affidamento effettua la segnalazione all'ANAC e in relazione alla gravità della non veridicità delle dichiarazioni rese e alla molteplicità delle carenze nei requisiti emerse dalla verifica adatterà specifico provvedimento con cui sospende l'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'ente che un periodo che può variare da 1 a 12 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di sospensione. Il provvedimento è trasmesso in copia a tutti i responsabili di area/settore dell'ente.

d. Verifica dei requisiti per gli affidamenti diretti di importo pari o superiore a 40.000 €. Per tali affidamenti, la verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario va fatta con le regole ordinarie previste dal codice per il sopra soglia e deve essere completata prima di procedere con la determinazione di affidamento che deve dare atto che è stata espletata e dell'esito della stessa.

e. Garanzie. Negli affidamenti diretti l'Ente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice. In casi debitamente motivati è facoltà dell'Ente non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto all'art. 53, comma 4, del Codice. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.

f. Perfezionamento del contratto. Negli affidamenti diretti il contratto viene perfezionato:

- mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 per gli affidamenti fino a 39.999 €;
- mediante scrittura privata anche attraverso la sottoscrizione dei moduli contrattuali elaborati e proposti dalla piattaforma telematica utilizzata per gli affidamenti di importo superiore alla soglia indicata nel precedente capoverso.

g. Esecuzione del contratto. Per gli affidamenti diretti non va disposta, di norma, la nomina del direttore dell'esecuzione salvo che per le casistiche legate alla definizione del codice di forniture e servizi di particolare importanza. La verifica di conformità/regolare esecuzione viene espletata di norma all'interno del provvedimento di liquidazione, ove previsto. Si applicano le modalità di liquidazione semplificate previste dal vigente Regolamento di Contabilità dell'ente.

7.2 Procedura negoziata

a. Procedura. La procedura per la scelta del contraente prevede: la determinazione a contrarre, lo svolgimento del confronto competitivo tra gli operatori economici invitati, la determinazione di affidamento, la stipula del contratto.

b. Scelta degli operatori economici. La scelta degli operatori economici da invitare avviene con una delle modalità sotto indicate tra loro alternative e non integrabili:

- attraverso la pubblicazione di avvisi di indagine di mercato che specificano l'oggetto dell'affidamento i requisiti richiesti per la partecipazione, i contenuti e le caratteristiche essenziali del contratto oggetto della procedura, il criterio di aggiudicazione, il termine entro cui presentare istanza, l'eventuale numero minimo e/o massimo di operatori che saranno invitati e in tal caso il criterio con cui verranno selezionati se le istanze dovessero eccedere tale numero;
- attraverso la pubblicazione e lo svolgimento di indagini di mercato anche periodiche con riguardo ad una pluralità di procedure aggiudicabili in un determinato periodo per tipologie predeterminate di prestazioni aventi i medesimi contenuti indicate al punto sopra;
- l'utilizzo di elenchi, predisposti dall'ente o da altre stazioni appaltanti, di operatori economici aventi le caratteristiche di seguito specificate.

c. Avvisi di indagine di mercato. Gli avvisi di indagine di mercato vengono approvati con la determinazione a contrattare e devono contenere:

- ✓ il valore dell'affidamento;
- ✓ gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...);
- ✓ i requisiti generali di idoneità professionale;
- ✓ eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
- ✓ eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- ✓ il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- ✓ i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
- ✓ l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;
- ✓ il nominativo del RUP con cui prendere contatto per informazioni;

Gli avvisi vengono pubblicati sul sito internet dell'ente (profilo del committente) per un minimo di 15 giorni e nella sezione Amministrazione Trasparente mediante link alla Banca dati nazionale contratti pubblici con le modalità previste da ANAC. In caso di urgenza dettata da ragioni oggettive e non imputabili all'ente, da motivare nella determina a contrarre, sentito il RUP, il termine minimo di pubblicazione può essere ridotto fino a 5 giorni liberi.

Gli avvisi di indagine di mercato, di norma, sono aperti alla partecipazione di tutti gli operatori economici che risultino in possesso dei requisiti richiesti e facciano istanza di partecipazione nei termini previsti. In tale circostanza non si pone, anche in caso di coincidenza del contratto da affidare nei suoi contenuti essenziali (oggetto, durata, caratteristiche e prezzo) il problema della rotazione negli affidamenti.

Qualora il responsabile, sentito il RUP, intenda limitare la partecipazione al numero minimo di operatori fissato dalle norme o fissare un tetto massimo, l'avviso di indagine di mercato deve specificare modalità e criteri con cui verranno selezionati gli operatori da invitare. Sono ammesse modalità quali l'ordine di arrivo al protocollo delle istanze e la valutazione dei requisiti in relazione allo standard minimo richiesto nell'avviso. Il sorteggio in seduta pubblica o altra modalità di estrazione casuale costituisce l'eccezione alla quale può farsi ricorso solo motivando debitamente con riferimento alle indicazioni contenute sul punto nel codice e nei suoi allegati. In tale circostanza, va rispettato il principio della rotazione tra gli operatori economici nell'affidamento di cui si deve dare atto nella determinazione a contrarre e che va declinata nel rispetto delle fasce di valore economico riportate all'interno del presente regolamento.

d. Elenchi di operatori economici. Per la formazione di Elenchi di operatori economici si prescrivono le sotto riportate regole generali:

- gli elenchi possono essere formati per tipologia di lavoro, servizio, fornitura;
- la formazione degli elenchi è sempre preceduta dalla approvazione e dalla pubblicazione sul sito internet dell'ente e nella sezione Amministrazione Trasparente mediante link alla Banca dati nazionale contratti

pubblici con le modalità previste da ANAC di apposito avviso per la durata minima di 20 giorni. Il responsabile può anche prevedere in sede di approvazione altre forme di pubblicità;

- gli elenchi devono essere aggiornati almeno con cadenza annuale e l'aggiornamento deve essere preceduto dalla approvazione e dalla pubblicazione sul sito internet dell'ente e nella sezione Amministrazione Trasparente di apposito avviso per la durata minima di 20 giorni;

- l'avviso per la formazione dell'elenco deve:

1. riportare la identificazione dei lavori, forniture, servizi;
2. riportare la eventuale suddivisione in categorie e fasce di importi;
3. riportare l'articolazione dei requisiti, eccetto i requisiti generali /cause di esclusione che dovranno essere sempre richiesti, in relazione alle categorie e alle fasce di importi;
4. specificare la cadenza di aggiornamento dell'elenco e la sua natura aperta che consente agli operatori economici di formulare in qualsiasi tempo l'istanza di iscrizione;
5. riportare il/i criteri con cui l'elenco sarà utilizzato per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e la rotazione negli affidamenti;
6. chiarire gli obblighi che gravano sugli operatori economici in termini di comunicazione di ogni variazione che incida sui requisiti posseduti: generali, di idoneità e capacità;
7. specificare che verranno eseguite verifiche a campione sulle dichiarazioni sostitutive ai fini del mantenimento del diritto dell'operatore economico a mantenere l'iscrizione nell'elenco e che in caso di verifica con esito negativo le conseguenze sono: quelle di legge connesse in particolare alla sussistenza di una dichiarazione mendace; la immediata cancellazione dall'elenco e l'inibizione a richiedere una nuova iscrizione per un anno.

- gli operatori economici producono istanza accompagnata da dichiarazione sostitutiva circa l'insussistenza di cause di esclusione e circa il possesso dei requisiti di idoneità e capacità richiesti dall'avviso per l'iscrizione nell'elenco.

- il criterio del sorteggio o altra modalità di estrazione casuale dall'elenco costituisce l'eccezione alla quale può farsi ricorso solo motivando debitamente con riferimento alle indicazioni contenute sul punto nel codice e nei suoi allegati.

- quale che sia la modalità indicata per selezionare gli operatori dall'elenco, fatto salvo il caso in cui siano invitati tutti gli operatori economici presenti nell'elenco, non si può procedere con inviti/affidamenti agli operatori economici che nell'arco di ciascun anno siano già stati invitati a tre procedure o che abbiano maturato affidamenti per una soglia di importo che sarà definita di volta in volta nell'avviso di formazione dell'elenco tenuto conto altresì delle fasce di valore economico riportate all'interno del presente regolamento.

e. Inviti e negoziazione. La lettera d'invito deve riportare i contenuti minimi di seguito indicati:

a) l'oggetto dell'affidamento ossia una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire;

b) il prezzo a base della procedura e il valore stimato del contratto;

c) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene;

d) le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture;

e) le modalità di pagamento e le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione;

f) il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario in caso di inadempimento;

g) il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere inferiore a dieci giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a non meno di sette giorni solari consecutivi. I termini vanno comunque intesi quali termini perentori;

h) il periodo in giorni di validità delle offerte;

i) la documentazione da produrre a corredo dell'offerta e le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

- j) le penali previste;
- k) i termini di pagamento previsti;
- l) l'invito all'operatore economico a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e a dichiarare di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- m) il criterio o i criteri di valutazione delle offerte accompagnato dagli elementi di valutazione e dal peso ponderale degli stessi qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- n) il giorno e l'ora della seduta di apertura delle offerte;
- o) la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci;
- p) l'indicazione del responsabile unico del progetto o e dei recapiti per ottenere informazioni;
- q) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003.

Il responsabile unico del progetto, in relazione alla natura negoziata della procedura, può riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno o conveniente, di formulare nuovi inviti per il miglioramento dell'offerta economica mediante successivi rilanci. Nel corso della negoziazione il responsabile unico del progetto garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Delle operazioni della procedura viene redatto processo verbale.

I principi ai quali attenersi nella conduzione della procedura sono:

- il rispetto delle regole di valutazione prefissate;
- la contestualità della presentazione delle offerte;
- la segretezza delle offerte e l'assenza nella busta contenente l'offerta tecnica di qualsivoglia elemento riconducibile all'offerta economica;
- la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura negoziata;
- la verifica della congruità economica dell'offerta in relazione ai parametri prefissati;

L'apertura delle offerte, in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo, deve essere effettuata da un seggio di gara composto dal RUP dell'ente, il quale potrà chiedere di essere assistito da testimoni, scelti fra i dipendenti dell'Ente. La nomina di una commissione di gara va obbligatoriamente disposta ogni qualvolta si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione di gara è competente solo all'esame dell'offerta tecnica ed economica.

L'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta valida e ritenuta congrua se espressamente previsto nella lettera d'invito.

f. Garanzie. Nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, l'Ente non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto soglia. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

g. Contratto. Il contratto con il soggetto affidatario di una procedura negoziata avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è concluso mediante scrittura privata o scrittura privata autenticata.

h. Fase esecutiva. La nomina del direttore dell'esecuzione diverso dal RUP per i contratti di forniture e servizi va disposta per i servizi e le forniture classificate dal codice come di particolare importanza. La verifica di conformità/regolare esecuzione viene disciplinata in contratto nelle modalità e nella tempistica.

Art. 8**PRINCIPIO DI ROTAZIONE - FASCE DI VALORE ECONOMICO**

1. Di seguito si indicano le fasce di valore economico degli affidamenti. Il principio di rotazione, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice, si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia:

■ per servizi e forniture:

- 1) da 5.001 euro fino a 20.000 euro
- 2) da 20.001 euro fino a 39.999 euro
- 3) da 40.000 euro fino a 69.999 euro
- 4) da 70.000 euro fino a 99.999
- 5) da 100.000 euro fino a 139.999
- 6) da 140.000 euro fino a 179.999 euro
- 7) da 180.000 euro alla soglia europea per servizi e forniture
- 8) dalla soglia a 349.999 euro (servizi allegato XIV Direttiva europea 24/2014)
- 9) da 350.000 a 449.999
- 10) da 450.000 a 750.000

■ per lavori:

1. da 5.001 euro fino a 20.000 euro
2. da 20.001 euro a 39.999 euro
3. da 40.000 euro a 149.999 euro
4. da 150.000 euro fino a 309.600
5. da 309.601 fino a 619.200 euro
6. da 619.201 euro fino a 1.032.999 euro
7. da 1.033.000 a 1.499.000 euro
8. da 1.500.000 a 2.581.999 euro
9. da 2.582.000 a 3.499.000 euro
10. da 3.500.000 alla soglia europea per i lavori

2. Il principio di rotazione si applica rispetto all'affidamento precedente. Non sono consentite, con riferimento agli ultimi tre anni solari precedenti l'affidamento, operazioni artificiose finalizzate alla violazione del principio indicato.

Art. 9**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. I contratti sotto soglia cui si applica il presente regolamento sono quelli cui si applicano i valori soglia di tempo in tempo vigenti così come fissati dal codice e dagli adeguamenti allo stesso.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme di tempo in tempo vigenti contenute nel codice dei contratti e nei suoi allegati. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie e statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni norma regolamentare dell'Amministrazione incompatibile con il presente regolamento.

4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della determinazione del Direttore Generale che lo approva.